

## L'INSEGNAMENTO DEL DIRITTO UMANITARIO E DEI DIRITTI DELL'UOMO

Dr. Ugo Genesio

*Magistrato, Presidente aggiunto onorario, Corte Suprema di Cassazione  
Segretario Generale, Istituto Internazionale di Diritto Umanitario*

### SUMARIO

I. IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO.—II. RELAZIONE FRA DIRITTO UMANITARIO E DIRITTI DELL'UOMO.—III. LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL DIRITTO UMANITARIO.—IV. LA DIFFUSIONE DEL DIRITTO UMANITARIO PRESSO LE FORZE ARMATE: L'OPERA DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO UMANITARIO.—V. ALTRI PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO UMANITARIO. IL RUOLO DELLE ONG.

#### I. IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

1. Per «diritto internazionale umanitario», nel significato originario e più ristretto dell'espressione, s'intende essenzialmente un complesso di norme di diritto internazionale stabilite a protezione delle vittime della guerra. Tale è il complesso di norme che prende inizio dalla Convenzione di Ginevra del 1864 per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti sui campi di battaglia e che, a seguito di successivi sviluppi, si articola oggi nelle quattro Convenzioni del 1949 che, integrate dai due Protocolli aggiuntivi del 1977, realizzano un notevole livello di protezione giuridica per le varie categorie di vittime della guerra: militari feriti e malati, naufraghi, prigionieri, popolazione civile.

Da questo corpo di norme si distingueva in passato la regolamentazione specifica riguardante la condotta delle ostilità e l'impiego di mezzi offensivi, che faceva capo alle Convenzioni dell'Aja e veniva trattata sotto la denominazione di «diritto bellico».

Nella sua evoluzione dopo la seconda guerra mondiale, il diritto internazionale umanitario è venuto ad estendere alla sua funzione, sino ad in-

tegrare per un verso un organico sistema di regole volte a garantire i diritti fondamentali delle persone protette con l'imposizione di corrispondenti doveri e responsabilità a carico delle parti belligeranti in tutte le situazioni di conflitto, ivi comprese le situazioni di guerra civile (c.d. conflitti non internazionali), e ad incidere per altro verso nella regolamentazione dei mezzi e metodi di condotta delle ostilità (1). Si è venuto così a costituire sul piano internazionale un unico ed articolato sistema giuridico che, in relazione ad ogni tipo di conflitto armato, stabilisce una serie di divieti e di limiti operativi e impone un complesso di misure di protezione delle persone e dei beni e che può ben definirsi come «diritto internazionale umanitario dei conflitti armati» (2).

2. Resta da chiedersi se il diritto internazionale umanitario si applichi solo alla sfera dei conflitti armati o se, al contrario, gli si debba riconoscere oggi un più vasto ambito di applicazione. Non vi è dubbio che le esigenze di protezione della vita e l'accresciuta sensibilità per le sofferenze dell'essere umano in una varietà di situazioni hanno portato ad una espansione del principio di umanità nell'ambito del diritto internazionale. E' per effetto di tale sviluppo che negli ultimi decenni la nozione di diritto internazionale umanitario ha assunto una valenza più generale, anche al di fuori dell'ambito specifico dei conflitti armati, con riferimento ad altre situazioni di emergenza e ad altre categorie di vittime, per le quali parimenti si manifesta una urgente necessità di protezione e di trattamento umano. Si pensi, a titolo di esempio, a situazioni come quelle riguardanti i profughi e le popolazioni perseguitate in forzato esodo dai loro paesi. Si pensi agli stati di grave tensione interna ed alle vittime delle infami pratiche della tortura, della scomparsa di persone, delle esecuzioni sommarie di cui si avvalgono tuttora taluni regimi politici. Si pensi agli interventi di assisten-

---

(1) La tendenza al superamento della distinzione tradizionale fra il c.d. «diritto dell'Aja» (diritto bellico) e il c.d. «diritto di Ginevra» (diritto umanitario) trova la sua più rilevante attuazione nel Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra, comprendente anche norme relative ai metodi e mezzi di guerra, e la sua base logico-sistemica nel riconoscimento che i limiti imposti all'esercizio della violenza bellica sono comunque preordinati essenzialmente a fini di protezione delle persone, combattenti o non combattenti. Nella medesima linea si pone anche la Convenzione stipulata a Ginevra nel 1980, nell'ambito dell'impiego di determinate armi convenzionali atte a produrre effetti traumatici eccessivi per le persone o ad offendere in modo indiscriminato.

(2) Questa terminologia trova un significativo riscontro nel titolo della «Conferenza diplomatica per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati» (Ginevra, 1974-77), che ha approvato i due summenzionati Protocolli aggiuntivi.

za nei casi di calamità naturali e di gravi disastri ecologici. In tutti questi casi la protezione offerta dalle norme del diritto internazionale si ispira chiaramente al principio di umanità, sì da potersi fondatamente far rientrare in un ampio concetto di diritto internazionale umanitario (3). Trattasi di situazioni eterogenee e di normative diverse per origine, fonti, campi e modalità di applicazione ma tuttavia accomunate dall'essenziale finalità di protezione dell'essere umano sofferente ed oppresso.

Si viene così a prospettare, accanto ad una nozione del diritto internazionale umanitario «*stricto sensu*», che attiene in modo specifico alla situazione di conflitto armato e alla protezione delle vittime della guerra, una nozione notevolmente più ampia, estesa alla protezione della persona in altre situazioni, che parimenti ne mettono in grave pericolo la vita o la espongono a gravi offese e sofferenze.

## II. RELAZIONE FRA DIRITTO UMANITARIO E DIRITTI DELL'UOMO

3. Questa espansione del diritto internazionale umanitario oltre i limiti originari dello «*ius in bello*» non può non dare luogo a interferenze più o meno marcate con il sistema normativo inerente ai diritti dell'uomo, quale si è venuto sviluppando, sulla base della Dichiarazione Universale del 1948, attraverso i Patti internazionali stipulati nel 1966 nell'ambito delle Nazioni Unite ed un complesso imponente di Convenzioni particolari e di strumenti a carattere regionale. Viene a porsi così un problema di rapporti fra il diritto internazionale umanitario e il c.d. diritto internazionale dei diritti dell'uomo, cioè quella branca oramai ben definita del diritto internazionale che ha per oggetto la protezione generale dei diritti umani.

Tale problema ha trovato, nelle diverse scuole di pensiero, varie soluzioni: quella della separazione, per cui il diritto umanitario e i diritti dell'uomo costituirebbero due sistemi di norme, diversi e indipendenti; quella per cui si tratterebbe di due sistemi distinti ma complementari; quella, infine, secondo cui i due corpi di norme si integrerebbero in un unico sistema, quello dei diritti umani.

Senza la pretesa di risolvere il contrasto, non meramente teorico, fra queste posizioni ed evitando di riportare qui gli argomenti che le sostengo-

---

(3) Di «trattati di carattere umanitario» come di quelli le cui previsioni precisamente attengono alla protezione della persona umana, con un riferimento implicito alle Convenzioni di Ginevra, si parla nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), articolo 60.

no, mi limiterò ad esprimere la mia personale adesione alla posizione c.d. integrazionista, che considera il diritto umanitario, nell'attuale stadio di sviluppo del diritto internazionale, come facente parte del sistema generale dei diritti dell'uomo (4). Invero, se da un punto di vista storico-filosofico l'odierno complesso di norme internazionali in materia di diritti dell'uomo può apparire come espressione, in forma generalizzata, di quei medesimi principi che già avevano ispirato lo sviluppo del diritto internazionale umanitario, sembra difficile negare che il sistema dei diritti dell'uomo, in quanto preordinato ad offrire all'essere umano una protezione globale applicabile in ogni circostanza, comprenda anche quel corpo di norme che costituiscono il diritto internazionale umanitario, inteso sia in senso stretto tradizionale sia nel senso più ampio di cui si è parlato. Il diritto internazionale umanitario viene quindi a configurarsi, rispetto al c.d. diritto dei diritti dell'uomo, in termini da «species» a «genus», pur essendo chiaro che esso costituisce un sistema in sé coerente e definito, di formazione ben più antica che quello dei diritti dell'uomo, di cui può quindi a giusto titolo considerarsi come il nucleo originario e più profondo, dotato di una propria identità e struttura e di una propria autonoma funzionalità in quanto diretto a realizzare una tutela specifica e rafforzata per le categorie di soggetti e nelle situazioni particolari cui esso si riferisce: precisamente, come si è visto, in quelle situazioni straordinarie in cui l'essere umano si trova più severamente esposto a rischio e maggiormente necessita di protezione e di assistenza.

4. Come già accennato, a partire dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 la protezione delle vittime della guerra è venuta sempre più atteggiandosi in termini di diritti individuali delle persone facenti parte delle categorie protette, anziché di interessi degli Stati di appartenenza delle stesse, anche e soprattutto per influenza del movimento di idee e dei nuovi principi ispiratori della Carta delle Nazioni Unite (1945) e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948). Nel moderno diritto internazionale umanitario gli individui possono reclamare i loro diritti, sia direttamente sia attraverso loro rappresentanti, nei confronti dello Stato detentore, anche

---

(4) Vedi, per l'esposizione più recente e articolata di tale posizione, J. PATRNOGIC, B. JAKOVljeVIC, *International Humanitarian Law in the Contemporary World*, Collection of Publications, n.° 10, International Institute of Humanitarian Law (Sanremo, 1991). Vedi anche A. H. ROBERTSON, *Human Rights as the Basis of International Humanitarian Law*, e G.I.A.D. DRAPER, *The Relationship between the Human Rights Regime and the Law of Armed Conflicts*, nel volume «I diritti dell'uomo come base del diritto internazionale umanitario», pubblicato dall'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario (Lugano-Bellinzona, 1971).

contro la volontà del loro Stato di appartenenza. Molte norme contenute nei due Protocolli aggiuntivi del 1977 sono di fatto una riaffermazione di corrispondenti previsioni degli strumenti sui diritti dell'uomo con opportuni adattamenti alle situazioni specifiche dei conflitti armati (5).

L'evoluzione normativa concorre perciò all'integrazione del diritto umanitario nella sfera più generale dei diritti dell'uomo: e questa è anche la linea cui s'ispirano le Nazioni Unite, come risulta da numerose risoluzioni dell'Assemblea Generale (6).

Si può concludere che il diritto internazionale umanitario, in quanto teso a realizzare in situazioni particolari (conflitti armati, ovvero —nella sua configurazione recente e più estesa— anche in altre situazioni di emergenza) la protezione di determinati diritti fondamentali di determinate categoria di persone, rientra nel sistema dei diritti dell'uomo, che invece abbraccia la generalità dei diritti riconosciuti alla persona, per qualsiasi persona e in ogni circostanza, e tuttavia esso conserva una sua specificità e indipendenza, che si riflette nei meccanismi di applicazione e nelle procedure di controllo. Basti pensare al valore essenziale che nel diritto internazionale umanitario assume il principio di neutralità, che esclude rigorosamente ogni considerazione di natura politica, in confronto ad una problematica inevitabilmente soggetta all'influenza di fattori politici, come quella dei diritti dell'uomo. Si avverte comunque un'esigenza di maggiore armonizzazione e coordinamento delle norme al fine di realizzare una più efficace protezione delle vittime e dei loro inviolabili diritti umani.

### III. LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL DIRITTO UMANITARIO

5. Condizione primaria e indispensabile per l'effettiva attuazione delle norme destinate alla protezione dell'essere umano è che queste norme siano sufficientemente note a chi deve beneficiarne così come a coloro che sono chiamati ad applicarle e a farle applicare. Esse devono diventare

---

(5) Vedi in particolare gli artt. 11, 75, 76, 77 del primo Protocollo e gli artt. 4, 5, 6 del secondo. Assai significativo appare, d'altra parte, il richiamo ai diritti dell'uomo nel preambolo del secondo Protocollo: «Recalling furthermore that international instruments relating to human rights offer a basic protection to the human person».

(6) Il concetto che le convenzioni umanitarie facciano parte del sistema dei diritti dell'uomo ha trovato la sua prima affermazione solenne da parte delle Nazioni Unite alla Conferenza di Teheran (1968) nella Risoluzione XXIII dal titolo «Rispetto per i diritti dell'uomo nei conflitti armati».

elemento di base dell'educazione a tutti i livelli, fino a costituire parte integrante della formazione culturale e morale delle singole persone e misura della civiltà di un popolo.

Tuttavia, negli strumenti internazionali sui diritti dell'uomo non è dato di rivenire disposizioni specifiche circa un obbligo di insegnamento e di diffusione della conoscenza delle relative norme.

6. Il Congresso internazionale sull'educazione ai diritti umani e alla democrazia, svoltosi a Montreal (Canada) nel 1993 per iniziativa dell'UNESCO, ha «riafferma(to) la responsabilità incombente a tutti i popoli, gli Stati, gli individui e ad ogni organo della società di ottenere, attraverso l'educazione e l'insegnamento, il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, sanciti nella Carta delle Nazioni Unite, nella Costituzione dell'UNESCO, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nonché negli strumenti internazionali universali sui diritti dell'uomo e sul diritto umanitario». Tale responsabilità, individuale e sociale, si fa discendere dai principi generali del sistema dei diritti dell'uomo e, in particolare per gli Stati, dall'impegno assunto «a perseguire il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» (preambolo della Dichiarazione Universale, par. 6) e dalle corrispondenti previsioni dei Patti (art. 2 par. 1, Patto sui diritti economici, sociali e culturali; art. 2 par. 2, Patto sui diritti civili e politici). Sul piano delle enunciazioni di principio si pone anche il richiamo specifico contenuto nella parte dispositiva del preambolo della Dichiarazione Universale «al fine che ogni individuo e ogni organo della società ... si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà». Più impegnativo, e tuttavia solo indiretto, attraverso il riconoscimento del diritto all'istruzione, risulta il riferimento nell'articolo 13, par. 1, del Patto sui diritti economici, sociali e culturali: «Gli Stati... convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali».

Solo la Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU nel novembre 1989, contiene una previsione esplicita per cui gli Stati «si impegnano a far conoscere diffusamente i principi e le norme della Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati, tanto agli adulti quanto ai bambini» (art. 42).

7. Ben diversamente nell'ambito del diritto internazionale umanitario è stata avvertita l'importanza cruciale del rapporto fra la conoscenza delle norme e la loro effettiva applicazione. In questo campo il legislatore inter-

nazionale si mostra pienamente consapevole dell'illusorietà del disposto delle convenzioni in mancanza di una adeguata informazione e formazione, a livello nazionale, dei soggetti direttamente interessati, cioè anzitutto del personale militare, e dell'intera collettività. E difatti non poche violazioni, anche gravi, nell'esperienza storica dei conflitti, possono trovare spiegazione —non certo giustificazione— in una più o meno diffusa ignoranza delle norme giuridiche.

Già nella prima Convenzione dell'Aja del 1899 fu stabilito il principio che gli Stati contraenti avrebbero dovuto impartire istruzioni alle loro forze armate in conformità all'annesso «Regolamento sulle leggi ed usi della guerra terrestre» (art. 1).

Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 hanno esteso e meglio definito tale obbligo a carico degli Stati in forza della norma per cui questi «si impegnano a dare la diffusione più ampia, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, nei loro rispettivi paesi», al testo delle Convenzioni stesse «e, in particolare, a includerne lo studio nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, in modo che i principi ne siano conosciuti da tutte le loro forze armate e dall'intera popolazione» (7).

Quest'obbligo di diffusione concorre a realizzare concretamente il più generale obbligo degli Stati «di rispettare e far rispettare in ogni circostanza» le Convenzioni umanitarie (art. 1 comune alle quattro Convenzioni). Ed esso viene ripreso nei due Protocolli aggiuntivi del 1977 (art. 83 c. 1, Prot. I; art. 19, Prot. II), nella Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (art. 25), infine nella Convenzione di Ginevra del 1980 concernente il divieto e la limitazione dell'impiego di determinate armi convenzionali (art. 6). Inoltre, il primo dei citati Protocolli aggiuntivi comprende alcune disposizioni di contenuto ancor più specifico, fra cui si citano: quella che impone l'istituzione di consiglieri giuridici da affiancare, in periodo di conflitto armato, ai comandanti militari per «consigliar(li) circa l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo e circa l'insegnamento appropriato da impartire in materia alle forze armate» (art. 82); quella per cui «le autorità militari o civili che, in periodo di conflitto armato, assumono responsabilità inerenti all'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo devono avere una piena conoscenza di tali strumenti» (art. 83, par. 2); e ancora quella per cui, «allo scopo di impedire e reprimere le violazioni, le Alte Parti

---

(7) La norma è contenuta, con lievi varianti terminologiche, nell'art. 47 della prima Convenzione, nell'art. 48 della seconda, nell'art. 127 della terza e nell'art. 144 della quarta.

contraenti e le parti in conflitto esigeranno che i comandanti, secondo il rispettivo livello di responsabilità, si assicurino che i membri delle forze armate posti sotto il loro comando conoscono i doveri che loro incombono in base alle Convenzioni e al presente Protocollo» (art. 87, par. 2).

8. Risulta perciò evidente che nel campo del diritto internazionale umanitario, in particolare di quello che ha riferimento ai conflitti armati, l'obbligo degli Stati di promuovere la conoscenza più ampia delle norme a tutti i livelli della popolazione attraverso l'insegnamento e ogni altro mezzo possibile di diffusione assume un preciso valore giuridico, concretandosi in un complesso di prescrizioni specifiche e vincolanti, ciò che non trova finora riscontro nel sistema generale dei diritti dell'uomo.

#### IV. LA DIFFUSIONE DEL DIRITTO UMANITARIO PRESSO LE FORZE ARMATE: L'OPERA DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO UMANITARIO

9. Sta di fatto, comunque, che per lungo tempo l'obbligo di diffusione delle norme umanitarie ricevette una ben scarsa attenzione da parte dei governi. Almeno fino agli anni settanta l'insegnamento al personale militare era quasi inesistente nel maggior numero dei paesi: ove praticato, risultava superficiale, eccessivamente teorico, non adeguatamente motivato e ciò, in qualche misura, anche per effetto di atteggiamenti di sfiducia o di relativa indifferenza da parte dei comandi verso regole percepite spesso come espressione di concetti legali non aderenti alla realtà militare (8).

10. Il problema della diffusione della conoscenza del diritto umanitario presso le forze armate e dell'incorporazione delle relative norme nei programmi di formazione dei vari paesi è stato affrontato con particolare impegno dall'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, organizzazione non governativa dotato di statuto consultivo delle Nazioni Unite e ammessa a relazioni ufficiali con l'UNESCO. L'Istituto, che ha sede a Sanremo ove fu costituito nel 1970, svolge ormai da venti anni un programma regolare di corsi internazionali per ufficiali delle forze armate, seguendo un particolare modulo didattico che si sforza di adattarsi alle esigenze specifiche del militare.

Il programma, unico al mondo nel suo genere, si rivolge essenzialmente ad ufficiali di stato maggiore o investiti del comando di unità operative e

---

(8) Cfr. P. VERRI, *Appunti di diritto bellico*, ed. speciale della «Rassegna dell'Arma dei Carabinieri» (Roma, 1982), p. 146ss.

ad insegnanti di scuole militari ai vari livelli, preferibilmente ripartiti fra le diverse armi e servizi. La partecipazione di un limitato numero di consiglieri giuridici o magistrati militari e di medici addetti ai servizi sanitari si è tuttavia dimostrata utile per il migliore risultato complessivo dei corsi.

L'insegnamento tende a presentare ai partecipanti —in maggioranza, come s'è detto, non giuristi— un quadro semplice e sintetico per quanto possibile dei principi fondamentali del diritto internazionale dei conflitti armati e delle regole pratiche di comune applicazione per i militari.

Il programma di lavoro risulta definito su un arco di due settimane, per complessive 80 ore, di cui la parte maggiore è dedicata alla discussione in gruppi ristretti e ad esercitazioni a parti contrapposte, articolate in modo tale da consentire l'approfondimento delle varie situazioni tattiche che postulano l'applicazione delle norme, anche con riguardo alle peculiarità della guerra aerea e marittima e delle c.d. guerre atipiche («unbalanced conflicts»).

Il corpo insegnante è costituito da ufficiali frequentatori di precedenti corsi, messi a disposizione dell'Istituto dai rispettivi governi. All'aggiornamento del programma e della metodologia dell'insegnamento, anche in rapporto alla continua evoluzione del fenomeno bellico e della corrispondente normativa internazionale, provvede con impegno costante una commissione composta di specialisti di vari paesi.

Un appoggio notevole alla realizzazione del programma è fornito dal Comitato Internazionale della Croce Rossa (9), specie per quanto concerne la preparazione e forniture del materiale didattico (10) e la partecipazione di ufficiali proveniente da paesi del terzo mondo.

11. L'interesse per i corsi di Sanremo è venuto crescendo di anno in anno. Molti governi ormani considerano la partecipazione di propri ufficiali a tali corsi come parte integrante dei loro programmi di formazione in materia. In particolare, si tende ad attribuire una grande importanza al carattere internazionale del programma, per cui ai frequentatori è offerta la possibilità di realizzare, in sede neutrale e al di fuori di ogni ufficialità, un

---

(9) Va richiamata, per tale riguardo, la Risoluzione VI adottata dalla XXV Conferenza Internazionale della Croce Rossa (Ginevra, 1986) sotto il titolo «Cours internationaux sur le droit applicable dans les conflits armés», la quale espressamente «... 2. encourage le CICR à continuer d'organiser ou de patronner, d'une manière régulière, des cours internationaux ... destinés aux membres des forces armées, tels que les cours organisés par l'Institut International de Droit Humanitaire de San Remo».

(10) Vedi in particolare il manuale a cura di F. DE MULINEN, *Handbook on the Law of Armed Forces* (Geneva, 1987), edito anche in francese e spagnolo.

approfondito scambio di idee e di esperienze, e ciò con riferimento a un corpo di norme rispetto alle quali una relativa uniformità di interpretazione è condizione essenziale di efficacia. Appare assai significativo, da questo punto di vista, che ai corsi si siano talora trovati a partecipare assieme ufficiali di paesi in guerra tra loro, senza che da ciò derivasse alcuna apprezzabile difficoltà.

Dal 1976 ad oggi l'Istituto ha organizzato 51 corsi di diritto dei conflitti armati, cui hanno preso parte complessivamente oltre 1600 ufficiali in rappresentanza di 137 paesi.

12. Da qualche tempo il programma di corsi militari dell'Istituto viene integrato da un insegnamento sui principi generali in materia di diritti dell'uomo e sull'applicazione delle norme internazionali a protezione dei diritti umani fondamentali, con particolare riguardo ai compiti che le forze armate possono essere chiamate a svolgere in situazioni di guerra civile ed in altri di conflitti interni nonché nei casi di gravi tensioni politiche e turbamenti dell'ordine pubblico. Si dà inoltre uno speciale rilievo alle operazioni di mantenimento o ristabilimento della pace («*peace-keeping*») e alle attività di assistenza umanitaria svolte attraverso l'impiego di forze armate, sotto l'egida delle Nazioni Unite o di altri organismi internazionali, affinché coloro che vi partecipano abbiano una chiara visione dei loro compiti e delle norme da rispettare nel corso di tali operazioni ed attività. Per questa parte, il programma dei corsi di giova della collaborazione del Centro per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

#### V. ALTRI PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO UMANITARIO. IL RUOLO DELLE ONG

12. Più di recente, l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario si è impegnato anche in altri programmi di insegnamento e formazione.

Dal 1982 esso organizza annualmente corsi sul diritto internazionale dei rifugiati sotto gli auspici dell'Alto Commissariato Rifugiati delle Nazioni Unite (11). Questi corsi s'indirizzano specificamente a funzionari di governi e di organismi internazionali con responsabilità inerenti alla mate-

---

(11) Alla collaborazione con l'Istituto di San Remo l'ACNUR attribuisce un'importanza notevole, al punto di farne specifica menzione in vari suoi documenti ufficiali. Nel Rapporto della sua 45a Sessione (ottobre 1994) il Comitato esecutivo dell'ACNUR «note avec satisfaction les activités du HCR concernant la promotion et la diffusion du droit des réfugiés et les principes de protection et invite le Haut Commissaire

ria dei profughi e alla loro protezione e assistenza. Il programma tende a promuovere l'operatività delle norme internazionali sviluppandone un'adeguata conoscenza da parte di coloro che direttamente sono chiamati a farne applicazioe. L'insegnamento prende in esame il vigente sistema di protezione e di assistenza nei suoi aspetti giuridici e organizzativi, con particolare riguardo alle situazioni delle diverse aree geopolitiche. Vengono trattati fra l'altro le questioni della definizione e dello «status» di rifugiato e quelle relative all'asilo e al «non-refoulement», all'integrazione e ai ricongiungimenti familiari. Si procede peraltro anche all'analisi delle cause degli esodi in massa e delle connesse responsabilità politiche dei governi dei paesi di origine, nonché allo studio delle soluzioni, fra cui anzitutto la possibilità di rimpatrio volontario e garantito.

I dieci corsi sul diritto dei rifugiati che sono stati organizzati fino ad oggi hanno contato complessivamente 346 partecipanti in provenienza da 111 paesi.

14. Ho accennato alle attività dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario nel campo dell'insegnamento e della formazione in materia di diritto umanitario e di diritti umani come esempio di ciò che può essere realizzato, con mezzi anche modesti, da un organismo privato e indipendente. Sono personalmente convinto che le organizzazioni non governative sono chiamate a svolgere anche in questo campo un ruolo complementare, ma tuttavia fondamentale e insostituibile. L'educazione costituisce un elemento decisivo per una efficace protezione dell'essere umano e difesa dei suoi fondamentali diritti. A questo scopo appare necessario promuovere uno sforzo congiunto e coordinato di governi, di organizzazioni internazionali e di istituzioni culturali ed accademiche, ben più di quanto non sia finora avvenuto (12).

---

à continuer d'étendre et de renforcer ses activités de promotion et de formation, avec l'appui actif des Etats et moyennant une coopération accrue avec les organisations des droits de l'homme, les milieux universitaires, l'Institut International de Droit Humanitaire de San Remo et d'autres organisations compétentes tant au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur» (Doc. A/AC. 96/XVL/CRP.3, pag. 15).

(12) In tale contesto l'opera dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario è richiamata nella Risoluzione 737/49 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 2 dicembre 1994 (Annex, Chapter IV, para. 5): «States are encouraged to organize special training in international law for legal professionals, including judges, and personnel of ministries of foreign affairs and other relevant ministries as well as military personnel. The United Nations Institute for Training and Research, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, The Hague Academy of International Law, the International Institute of Humanitarian Law, regional organizations and the International Committee of the Red Cross are invited to continue cooperating in this respect with States».